

## **Art. 14**

### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti fatto salvo quanto previsto al comma 3.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) un docente, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
- d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
- e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo ed è il segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia.

In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di gestione ed organizzazione;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui al successivo articolo 15, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica

dell'istituzione;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.